

fatta copia
Bechis



COMUNE DI CHIERI
Ufficio Protocollo
Nr.0004758 Data 07/02/2012
Tit. 04.09 Arrivo

- 1 FEB 2012

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

r/r
Via Palazzo di Città, 10/10023 CHIERI (TO)

Città di Chieri
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e
Vercelli
Sede

Prot. n. 1154/12 34.07.07/331.3

OGGETTO: **CHIERI (TO) porzione immobiliare appartenente al Palazzo della Meridiana
Piazza Meridiana, 2
N.C.E.U. Fg. 39 part. 79 e NCT Fg. 39 part. 35 parte
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE**

In risposta alla nota del Comune di Chieri con nota n. 7116 in data. 24/02/2011 recepita a protocollo con n. 2480 del 01/03/2011 si trasmette l'autorizzazione ad alienare il bene in oggetto.

Alla Soprintendenza si trasmette copia del provvedimento per l'aggiornamento dei dati d'archivio.

Si ringrazia

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Mario TURETTA)

Il Responsabile del Servizio V
arch. Carlotta Fierro/pb

AUT 26/2012



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

**OGGETTO: CHIERY (TO) porzione immobiliare appartenente al Palazzo della Meridiana
Piazza Meridiana, 2
N.C.E.U. Fg. 39 part. 79 e NCT Fg. 39 part. 35 parte
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE**

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Chieri con nota n. 7116 in data. 24/02/2011 recepita a protocollo con n. 2480 del 01/03/2011 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in merito all'interesse culturale dell'edificio ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i espresso con verbale del 27/01/2011;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 309 del 04/01/2012 assunta a protocollo con n. 299 del 10/01/2012;

CONSIDERATO che la pozione immobiliare è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 con decreto n. 351 in data 19/11/2011;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE

AUTORIZZA

ad alienare la pozione immobiliare in oggetto ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle

Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto.

- la porzione immobiliare in questione potrà essere destinata ad uso residenziale, non potrà essere destinata ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda che inoltre il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino, - 1 FEB 2012

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Mario TURETTA

